



Città di Camillo Cavour

CITTÀ DI SANTENA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Imposta di bollo € 16,00
Assolta virtualmente

OGGETTO: ***AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Procedimento semplificato
D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. – Parte Terza;
L.R. 01/12/2008 n. 32 e s.m.i.
DPR n.31 del 13/02/2017***

Committente: ***RATTALINO SCAVI SRL***

Luogo: ***VIA ASTI n. 15***

Istanza : ***12574 del 13/10/2023***

Intervento: ***RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PORZIONE RESIDUA DELL' EX FORNO
HOFFMANN.***

AUTORIZZAZIONE COMUNALE N. 32 DEL 09/01/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

Premesso che l'art. 82 del D.P.R. n. 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei Beni Ambientali, ed in particolare al comma 2, lett. b, del citato articolo delega espressamente le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette ai disposti di cui alle leggi 29/06/1939, n. 1497 e 08/08/1985, n. 431, disposti ora contenuti nel D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.;

Considerato che l'art. 146 del D.Lgs. 42/04 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo;

Visto che l'art. 3 della L.R. 01/12/2008 n. 32 e s.m.i. delega ai Comuni che si avvalgono per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico-scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 4, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nei casi non elencati dal 1° comma del medesimo articolo;

Considerato che il Comune di Santena è dotato di Commissione Locale per il Paesaggio in forma singola, istituita con Deliberazione della Giunta Comunale n.69 del 22/05/2017 e delibere di rinnovo G.C. n.92 del 01/07/2020 e G.C. 92 del 18/09/2023, e pertanto è autorizzato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Richiamato il D.P.R. 31 del 13/02/2017, "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi

dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata“.

Vista l'istanza pervenuta al protocollo generale del Comune in data **13/10/2023 ns. prot. n.12574** da parte della RATTALINO SCAVI SRL con sede in Via San Domenico Savio n. 40 (Partita Iva 08131730015) , diretta ad ottenere autorizzazione paesaggistica semplificata per la realizzazione di: **RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PORZIONE RESIDUA DELL' EX FORNO HOFFMANN**, nel Comune di Santena in VIA ASTI n. 15 - su terreno distinto a Catasto Terreni al Terreni foglio 2, numero 1202, tutto secondo le indicazioni della progettazione tecnica redatta dall' **Arch. Maccagno Marco** con studio in Via Valentino n.37 - Buttigliera d'Asti (AT) e **Geom. Gillio Renato** con studio in Via Indipendenza n.62 Poirino (TO).

Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesistico-Ambientale in ragione di : **“Art. 142, 1° comma, lett. c), del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.”**

Considerato che il citato intervento non rientra tra quelli disciplinati dal comma 1° dell'art. 3 della L.R. 01/12/2008 n. 32 e s.m.i. ed è, pertanto, delegato al Comune il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

Considerato che il citato intervento rientra tra quelli disciplinati dal Regolamento di cui al **D.P.R. 13/02/2017 n.31** e s.m.i: **punto B.3** dell'Allegato B al citato regolamento e pertanto è oggetto di procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

Visto il parere **favorevole** espresso dalla **Commissione Locale per il Paesaggio** nella seduta del **20/11/2023** ;

Considerato che, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. 09/07/2010 n. 139 e s.m.i., l'istanza è stata trasmessa alla Soprintendenza ai Beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte tramite e-mail certificata con nota prot. **14194** del **22/11/2023**.

Richiamata la nota della Soprintendenza ai Beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte prot.5779-P del 23/03/2022 e l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n.28 del 18/10/2022 inerente la "demolizione del fabbricato contenente la porzione di Forno Hoffmann per messa in sicurezza in seguito al crollo parziale della ciminiera dell'ex forno".

Visto il parere **favorevole** espresso dalla **Soprintendenza ai Beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte**, in data **20/12/2023** pervenuto con ns. prot.**15496**.

Vista la Parte Terza del “ Codice dei beni culturali e paesaggistici”, D.Lgs. n. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.;

Vista la Legge Reg.le 01/12/2008 n. 32 e s.m.i.

Visto il D.P.R. 13/02/2017 n.31 e s.m.i.;

Rilascia la presente

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Salvo diritti di terzi

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.146 D.Lgs.142/2004 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 32/2008 e s.m.i.

a **RATTALINO SCAVI SRL** con sede in Via San Domenico Savio n. 40 (Partita Iva 08131730015) per la realizzazione dell'intervento nel **Comune di Santena in Via Asti n.15** su terreni distinti a Catasto Terreni al **foglio 2, numero 1202** come da progetto presentato.

La presente Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al Permesso di Costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Essa non costituisce quindi titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

In conformità ai disposti di cui al comma 11 dell'art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. la presente autorizzazione comunale sarà immediatamente trasmessa contestualmente alla Soprintendenza ai Beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte ed alla Regione Piemonte.

Ai sensi del comma 4 dell' art. 146 del D.Lgs 42/2004 la presente Autorizzazione è valida per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di rilascio, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova Autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., contro la presente autorizzazione paesaggistica è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al T.A.R. Piemonte oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

La presente Autorizzazione sarà pubblicata per estratto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Santena e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Santena, li 09/01/2024

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI TECNICI**
Arch. Marcello DIMONTE
Firmato digitalmente